CONDONO DI SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 3

Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 e' subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che venga ottemperato alle formalita' e agli adempimenti omessi, previsti dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora. Qualora il pagamento dei tributi evasi sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle relative soprattasse e pene pecuniarie resta subordinate al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate dei tributi ancora dovute. Ove, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia verificata la decadenza della dilazione il condono delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applica a condizione che venga effettuato, nel termine di 120 giorni dalla data medesima, il pagamento delle rate di tributi scadute e non pagate e dei relativi interessi di mora. Per l'imposta sull'entrata dovuta dai professionisti a norma della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2. (1)

Versione in vigore dal 4 giugno 1967, non più in vigore dal 11 gennaio 1968 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria
Estremi	Legge 23 dicembre 1966, n. 1139
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1966

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 15 maggio 1967, n. 283 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria e' elevato a 240 giorni per i contribuenti aventi il domicilio o la residenza e per le societa' e gli Enti aventi la sede sociale nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, elencati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, negli

articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti da emanare ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/condono-di-sanzioni-non-aventi-natura-penale-in-materia-tributaria/art-3-condizioni-per-la-concessione-del-condono-in-materia-di-tasse-e-di/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it